



## **Promemoria**

### **Imposta preventiva sulle azioni gratuite, sui buoni di partecipazione gratuite e sulle liberazioni gratuite di capitale**

del 30 aprile 1999

#### **1. Azioni gratuite, buoni di partecipazione gratuiti e liberazioni gratuite di capitale**

Azioni gratuite, buoni di partecipazione gratuiti e liberazioni gratuite di capitale risultano nella misura in cui valori nominali di azioni e di buoni di partecipazione sono liberati mediante fondi della società. Ciò può avvenire attraverso:

- l'emissione di nuovi titoli
- l'aumento del valore nominale dei titoli detenuti finora
- l'eliminazione delle perdite riportate ancora esistenti dopo la vendita del mantello giuridico per mezzo degli utili netti annui della società.

Le azioni gratuite e i buoni di partecipazione gratuiti sono considerati emessi con la corrispondente deliberazione dell'assemblea generale della società. Possono essere negoziati dal momento della deliberazione fino all'assegnazione del titolo nella forma di diritti d'opzione. Le azioni gratuite e i buoni di partecipazione gratuiti sono oggetto della tassa di bollo d'emissione.

#### **2. Riscossione dell'imposta preventiva**

Secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge federale del 13 ottobre 1965 su l'imposta preventiva (LIP), in correlazione con l'articolo 20 della pertinente ordinanza del 19 dicembre 1966 (OIPrev), le azioni gratuite e i buoni di partecipazione gratuiti sono considerati reddito imponibile, che i titolari di diritti di partecipazione della società o terze persone loro vicine conseguono, e la loro emissione è soggetta all'imposta preventiva. Secondo il cambiamento della prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni il credito dell'imposta preventiva sorge con la concessione del diritto alle azioni gratuite e ai buoni di partecipazione (art. 12 cpv. 1 LIP), vale a dire al momento della deliberazione dell'assemblea generale e, nel caso della vendita del mantello giuridico, quando gli utili d'esercizio riducono del corrispondente importo le perdite riportate. L'imposta va trasferita al beneficiario della prestazione imponibile (art. 14 cpv. 1 LIP) e deve essere pagata entro 30 giorni all'Amministrazione federale delle contribuzioni (art. 16 cpv. 1 lett. c LIP).

Visto che l'imposta preventiva non può essere dedotta immediatamente dall'azione gratuita risp. dal buono di partecipazione gratuito, la società deve soddisfare in altro modo il suo obbligo di traslazione fiscale. Di principio esistono due possibilità, ovvero, la società preleva l'imposta preventiva presso l'avente diritto al ritiro (35% del relativo valore nominale dei diritti di partecipazione ricevuti gratuitamente), oppure il valore nominale dell'azione gratuita risp. del buono di partecipazione gratuito viene trattato come distribuzione netta, che ammonta soltanto al 65 per cento della distribuzione lorda, per cui l'imposta preventiva deve essere calcolata e pagata sull'importo lordo calcolato sul 100 per cento. Al momento della deliberazione dell'assemblea generale oltre al titolo l'azionista riceve un reddito supplementare corrispondente all'importo dell'imposta preventiva che egli deve dichiarare come reddito derivante da azioni.

Se buoni di partecipazione emessi gratuitamente prima del 1° luglio 1992 (entrata in vigore della revisione del diritto azionario del 4 ottobre 1991) vengono riacquistati dalla società per essere distrutti, o ripresi per essere convertiti in azioni, l'importo complessivo del rimborso o del computo soggiace all'imposta preventiva. Il rimborso del valore nominale non costituisce reddito imponibile in quanto la società provi d'aver pagato l'imposta preventiva sul valore nominale al momento dell'emissione dei titoli (art. 20 cpv. 2 OIPrev).

### **3. Notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta preventiva**

Al momento dell'emissione di azioni gratuite o di buoni di partecipazione gratuiti la società può essere autorizzata, su richiesta, a soddisfare alle sue obbligazioni fiscali mediante la notifica della prestazione imponibile (art. 20 OIPrev in correlazione con l'art. 24 cpv. 1 lett. b OIPrev). La procedura della notifica è ammessa soltanto se è accertato che le persone a carico delle quali l'imposta dovrebbe essere trasferita (beneficiari della prestazione) avrebbero diritto al suo rimborso, ai termini della legge o dell'ordinanza, e se il loro numero non supera venti persone (art. 24 cpv. 2 OIPrev).

L'istanza deve essere presentata all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Eigerstrasse 65, 3003 Berna, su modulo ufficiale 105 "Imposta preventiva sulle prestazioni valutabili in denaro". Per ogni beneficiario va in pari tempo allegato un "Duplicato del modulo 105". I moduli possono essere ordinati telefonicamente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni (031/322 72 70).

L'istanza deve menzionare:

- i dati personali dei beneficiari della prestazione e il luogo del loro domicilio o della loro dimora alla scadenza della prestazione;
- il genere, l'ammontare lordo e la data della scadenza della prestazione spettante a ciascun beneficiario.

L'Amministrazione federale delle contribuzioni notifica all'istante, per iscritto, la sua decisione (art. 25 cpv. 2 OIPrev). L'autorizzazione non dispensa la società, nei casi di prestazioni non ancora scadute, dall'obbligo di assicurarsi, prima di fare la notifica, che il beneficiario aveva ancora in Svizzera il domicilio o la dimora durevole alla scadenza della prestazione (art. 25 cpv. 3 OIPrev).

### **4. Rimborso dell'imposta preventiva**

Il rimborso dell'imposta preventiva riscossa sulle azioni gratuite e sui buoni di partecipazione gratuiti può essere chiesto dalla persona proprietaria dei diritti di partecipazione al momento della deliberazione dell'aumento di capitale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale ciò vale pure per i casi di usufrutto. Chi ha ritirato azioni gratuite o buoni di partecipazione gratuiti in base a diritti d'opzione acquisiti in precedenza non ha diritto al rimborso dell'imposta preventiva; con il ritiro non ha infatti conseguito alcun reddito imponibile. Nell'ambito della negoziazione di diritti di opzione, nel fissare il prezzo di acquisto e di vendita, si dovrà tenere debitamente conto di questa realtà. Nell'ambito della vendita del mantello giuridico ha diritto al rimborso dell'imposta preventiva dovuta sulle liberazioni gratuite di capitale chi era azionista al momento della riduzione delle perdite riportate tramite gli utili d'esercizio.

### **5. Validità del promemoria**

Il presente promemoria S-027.289.1 è applicabile da subito e sostituisce il promemoria S-027.289 del mese di novembre 1974 (ristampa settembre 1985).